

COMUNE DI PORTOFERRAIO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.2.2007

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Il Comune

- Il Comune di Portoferraio, Ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E' ripartizione territoriale della Repubblica italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
- Il Comune è dotato d'autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- Il Comune è titolare delle proprie funzioni e di quelle conferitegli con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate secondo le attribuzioni e competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 2 Il territorio comunale

Il Comune di Portoferraio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

La sede del Comune è nel Capoluogo. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 3 Stemma e Gonfalone

Il Comune di Portoferraio negli atti e nel sigillo si fregia del titolo di CITTA' concesso nel 1637 dal Granduca di Toscana Ferdinando II dei Medici.

Lo stemma del Comune è descritto nel decreto del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro araldico degli Enti morali nel seguente modo: “cielo con veliero fluttuante sopra un mare al naturale”.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone di colore azzurro con lo stemma comunale circondato da ramo di quercia e di alloro e sormontato da corona turrita.

Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4 Principi ispiratori dell’azione comunale

Il Comune di Portoferraio fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati nella Costituzione italiana e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitino la realizzazione; opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale a livello locale e nazionale.

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, opera al fine di superare le discriminazioni fra i sessi anche tramite la promozione di iniziative, compresa l’istituzione di appositi organismi consiliari, che assicurino condizioni di pari opportunità.

Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, della comunità locale e favorisce lo sviluppo e l’azione delle associazioni democratiche e del volontariato.

Il Comune opera per favorire la protezione, il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.

Il Comune persegue le finalità e i principi della “Carta Europea delle Autonomie Locali” adottata a Strasburgo con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è principio base per il processo di unificazione dell’Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale dell’Unione Europea e degli altri Paesi anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi. Riconosce e favorisce le aggregazioni dei cittadini emigrati, promuove ed attiva forme di intervento ed attività per favorire la vita e l’integrazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale, nel rispetto della loro identità culturale e religiosa.

Il Comune, nello svolgimento dell’attività tributaria e sanzionatoria, s’ispira ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente approvato con la Legge n.212/2000, principi che sono recepiti in specifiche norme regolamentari.

Articolo 5 Compiti e finalità proprie

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità della persona, concorre a garantire:
il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;

i diritti della persona;
i diritti della famiglia, della maternità e della paternità;
i diritti dei bambini, dei minori e degli anziani;
il diritto al lavoro, allo studio ed alla cultura;
il diritto alla partecipazione ed alla solidarietà.

Persegue tali diritti:

favorendo l'attuazione di una politica sociale, occupazionale, associativa e di cooperazione;
attuando interventi di tutela e valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio locale;
concorrendo concretamente nel favorire il processo di partecipazione e di integrazione di tutti coloro che, prescindendo dalla loro nazionalità, vivono ed operano sul territorio comunale.

2. Il Comune di Portoferraio considera imprescindibili, nel realizzare i propri compiti, i principi di crescita della cultura della non violenza, della pace, della libertà e della democrazia. A tal fine:

ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
promuove la cooperazione tra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone ed un dovere della comunità locale che ad essa deve ispirarsi lavorando per porre insieme tutte le condizioni che rendono concreta la sua attuazione.

Articolo 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Livorno, con la Regione Toscana, con l'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano e con la Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano.

Articolo 7
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, pubblica istruzione ed assistenza ai giovani ed agli anziani.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I GLI ORGANI

Articolo 8 Gli organi comunali

Gli organi del Comune sono il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. Le relative competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 9 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, le linee programmatiche relative all'attività ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 31 luglio, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto della realizzazione delle linee programmatiche: detto documento è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10 Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Articolo 11 Funzionamento del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari, in conformità ai seguenti principi:

- pubblicità delle sedute, salvo i casi contemplati nel Regolamento;
- tempestiva e congrua comunicazione degli avvisi di convocazione;
- presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati ai fini della validità della seduta senza computare, a tal fine, il Sindaco;
- pubblicità e trasparenza delle sedute e degli argomenti da trattare tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte ed indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle votazioni.

Il Regolamento stabilisce le modalità con cui fornire ai consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed eventuali apposite strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 11 bis
La presidenza del Consiglio Comunale

1. Il presidente è eletto nella prima seduta pubblica del consiglio comunale a voto segreto tra i membri dello stesso, con l'esclusione del sindaco, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice; in caso di parità è eletto il consigliere più anziano di età.
2. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio;
 - b) predispone l'ordine del giorno, sentito il Sindaco, e convoca il Consiglio;
 - c) dirige i lavori del Consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; in caso di assenza, anche del vice presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età;
 - d) proclama il risultato delle votazioni;
 - e) presiede la conferenza dei capigruppo e le riunioni dell'ufficio di presidenza;
 - f) attiva il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e vigila sul loro regolare funzionamento;
 - g) autorizza i consiglieri comunali ad effettuare le missioni;
 - h) cura i rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
4. Il presidente è garante dell'autonoma responsabilità dell'organo consiliare per quanto concerne le funzioni e le prerogative dello stesso organo.

Articolo 11 ter
Revoca del Presidenza del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia motivata presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati che sia votata da due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 11 quater
Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, organismo consultivo del presidente per la definizione del programma dei lavori del Consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.
2. Dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio fanno parte, oltre al Presidente ed al vice presidente, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti. Alle sue riunioni è di norma invitato il Sindaco o suo delegato. Si riunisce periodicamente e può avvalersi della collaborazione del segretario comunale e del responsabile degli Affari generali.

Articolo 12
Le sessioni e la convocazione

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazioni afferenti l'approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno della riunione; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore.

Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate ai sensi di Legge, del successivo articolo 13 e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta, quando lo richiedano il sindaco, un quinto dei consiglieri o una commissione consiliare, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, Consigli Comunali aperti alla partecipazione dei cittadini.

Articolo 13

Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale: adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nel corso della prima seduta il Consiglio procede ai seguenti adempimenti: a) convalida degli eletti; b) giuramento del Sindaco; c) comunicazioni del Sindaco relative alle nomine del Vice Sindaco e degli Assessori; d) elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente; e) elezione della Commissione Elettorale Comunale.
3. Le comunicazioni del Sindaco relative alla lettera c) del precedente comma 2 devono essere depositate agli atti del Consiglio Comunale almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Articolo 14

Le Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale può istituire con apposito atto, commissioni permanenti e/o speciali di controllo, di garanzia, di indagine, d'inchiesta, di studio composte esclusivamente da consiglieri comunali individuati con criterio proporzionale garantendo comunque il rispetto della L. n. 125/1991 compatibilmente con la rappresentanza femminile eletta.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, ivi non computando il Sindaco.

La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Con la deliberazione istitutiva della commissione, il Consiglio Comunale stabilisce i limiti, le procedure ed i tempi del controllo e della garanzia.

Il Consiglio Comunale, per il raggiungimento di obiettivi statutari e programmatici, può istituire - con votazione favorevole della maggioranza dei componenti - commissioni speciali, chiamando a farne parte anche soggetti non eletti alla carica di consigliere comunale.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 15 I consiglieri comunali

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono.

Il consigliere comunale è tenuto a giustificare, direttamente o attraverso il proprio capogruppo, l'assenza dalle singole sedute del Consiglio.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio e degli altri organismi di cui è membro, senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento di decadenza del consigliere dal rispettivo organo, con contestuale avviso all'interessato dell'inizio del procedimento.

Il relativo procedimento è disciplinato dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che dovrà prevedere forme di garanzia dei consiglieri per far valere eventuali cause giustificative.

Articolo 16 Diritti e doveri dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni. Le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle sue aziende, istituzioni, enti dipendenti o società a prevalente capitale pubblico locale le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla Legge. Essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della Conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza nell'entità stabilita dalla Legge per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio può prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una

indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

Ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 17 I gruppi consiliari

I consiglieri comunali si riuniscono in gruppi, la cui disciplina e modalità di costituzione sono demandate al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, locali e mezzi per l'espletamento delle loro funzioni.

E' istituita la Conferenza dei capigruppo la cui disciplina, attività e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III IL SINDACO

Articolo 18 Il Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dalla Legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Egli rappresenta il Comune, sovrintende ai servizi comunali, alle verifiche di risultato connesse al loro funzionamento, impartisce direttive sugli indirizzi amministrativi, gestionali e sull'esecuzione degli atti al Segretario Generale, al Direttore Generale se nominato, ai Dirigenti ed ai Responsabili degli uffici e dei Servizi.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive del Comune. Al SINDACO sono inoltre attribuite le funzioni previste dall'art. 13 del presente Statuto.

Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è immediatamente investito delle funzioni inerenti alla carica.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta nel numero previsto dal presente Statuto, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.

Il Sindaco, quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione, esercita le attribuzioni assegnategli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Articolo 19 Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o consiglieri. In particolare, il Sindaco:
dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti previsti dalla Legge;
adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
nomina il Segretario Generale e il Direttore Generale;
conferisce e revoca, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Segretario Generale e di Direttore Generale;
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a prevalente capitale pubblico locale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 20 Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, acquisisce informazioni ed atti (anche riservati) direttamente dagli uffici e servizi comunali o, tramite i rispettivi rappresentanti legali, dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società per azioni. appartenenti e/o collegate all'Ente.

Inoltre il Sindaco pone in essere gli atti conservativi del Comune promuovendo le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune o direttamente o avvalendosi del Segretario Generale e del Direttore Generale se nominato.

Articolo 21 Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente Statuto:

Esercita i poteri di polizia nelle adunanze che presiede, nei limiti previsti dalle vigenti leggi;
Propone gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della Giunta Comunale che convoca e presiede.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 22 Funzioni e competenze

La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, improntando la propria attività ai principi

della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso attività programmatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo e direttive.

La Giunta opera in modo collegiale e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio adottando gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Direttore Generale, se nominato, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici.

Articolo 23 Composizione e nomina

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 7 (sette) Assessori.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti di eleggibilità e siano in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire alla discussione ma non hanno diritto di voto.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge. In caso di revoca di un assessore il Sindaco deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e potrà procedere alla sua sostituzione entro 15 (quindici) giorni dall'adozione della revoca. Analogo termine deve essere rispettato in caso di dimissioni di un assessore.

Articolo 24 Funzionamento della Giunta

Secondo quanto previsto dal precedente articolo 21 c. 1 lett. b), la Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa e le sue sedute sono valide se è presente la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale che ne cura la redazione del verbale e, se invitati, il Direttore Generale se nominato, i Dirigenti, i Responsabili degli uffici e dei servizi. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione e comunque ogni soggetto la cui partecipazione e il cui intervento sia ritenuto utile al funzionamento della Giunta Comunale.

Articolo 25 Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra gli Assessori componenti la Giunta Comunale; al medesimo è attribuita la delega generale per l'esercizio delle funzioni del Sindaco, in caso di impedimento ed assenza di quest'ultimo.

Articolo 26 Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

TITOLO II

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 27

Principi e criteri organizzativi

Il Comune informa la propria attività al principio della distinzione delle competenze e pertanto agli organi politici competono esclusivamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici gli atti di gestione finanziaria, economica, tecnica, amministrativa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali ad essi assegnate e di controllo, ivi compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:

- di efficacia interna e gestionale, intesa come misura del rapporto tra gli obiettivi e risultati, idonea a conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati;
- di efficacia esterna o sociale intesa come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
- di efficienza, intesa come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie in modo da realizzare il migliore rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
- di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;
- di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- di superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 28

Struttura organizzativa e dotazione organica

L'organizzazione del Comune si articola in servizi ed uffici aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come previsto nel Regolamento di cui al successivo articolo 30, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. Possono inoltre essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza nonché secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. L'articolazione della struttura, pertanto, non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione favorendo la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Articolo 29 Gestione delle risorse umane

Il Comune nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:

- garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- curare costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- valorizzare le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- favorire l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
- tutelare la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Articolo 30 Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

La discrezionalità organizzativa dell'Ente si esplica attraverso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, nel rispetto delle leggi di principio vigenti in materia, del presente Statuto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, disciplina la materia relativa all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici e dei servizi.

In modo particolare, il Regolamento stabilisce le norme generali in materia di attribuzioni e di responsabilità di ciascuna articolazione organizzativa, di rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario Generale e gli organi amministrativi.

Articolo 31 Relazioni sindacali

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali vigenti.
2. Le relazioni sindacali tendono, nell'ambito della contrattazione e della concertazione, alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di lavoro ed all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'Ente nel rispetto degli interessi della collettività. Inoltre sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Articolo 32 Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e con il trattamento economico del personale stabilito dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali e svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle proprie prestazioni e delle eventuali inosservanze dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata dalle norme di Legge, di contratto e di Regolamento.

CAPO II IL PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 33 Il Direttore Generale

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, con contratto a tempo determinato e per una durata non superiore a quella del proprio mandato elettorale dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti: in tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e/o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario Generale.

Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Direttore Generale deve esercitare tutte le funzioni allo stesso attribuite nell'atto di nomina.

Articolo 34 I Dirigenti

Ai Dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.

Essi, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi loro assegnati dalla Giunta Comunale. In particolare, ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nell'ambito della struttura di appartenenza mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ai Dirigenti spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalla struttura di loro competenza.

I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività, svolta dalla struttura di propria competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale e dell'applicazione dei regolamenti comunali.

Ai Dirigenti competono le liti, le rinunzie, le transazioni e la rappresentanza in giudizio dell'Ente nonché, nei casi previsti dalla Legge, la difesa di quest'ultimo previa autorizzazione del rappresentante legale del Comune.

Articolo 35 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta Comunale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione

con contratto a tempo determinato nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

Analogamente la Giunta Comunale nel caso di vacanza di posti può deliberare, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, al quale affidare la titolarità di uffici e servizi.

Articolo 36 Collaborazioni esterne

Per raggiungere determinati obiettivi, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante rapporti di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Articolo 37 Ufficio di indirizzo e di controllo

Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da collaboratori esterni assunti a tempo determinato.

CAPO III

UFFICIO DELLA SEGRETERIA

Articolo 38 Composizione

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un Ufficio di Segreteria, del quale fanno parte il Segretario Generale ed il Vice Segretario, se previsto, e l'eventuale dotazione organica allo stesso assegnata.

Articolo 39 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, secondo le modalità stabilite dalla Legge.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono disciplinati dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Generale, oltre alle funzioni stabilite dalla Legge, persegue, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, gli obiettivi ed i programmi comunali e presta consulenza giuridica agli organi comunali. A tal fine si avvale delle risorse umane e strumentali individuate dal Sindaco svolgendo le necessarie attività a carattere organizzativo e provvedimentale. Il Sindaco, inoltre, può affidare al Segretario Generale la direzione di settori o aree funzionali dell'Ente.

Il Sindaco, con proprio decreto, può attribuire al Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale. Qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale, il Segretario Generale assicura il coordinamento della direzione degli uffici e dei servizi e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del Segretario Generale.

Art.40 Il Vice Segretario

La dotazione organica del personale dell'Ente potrà prevedere un Vice Segretario che sarà nominato dal Sindaco fra i dirigenti o fra i funzionari apicali dell'Ente purchè in possesso di titolo di studio che consenta l'accesso alla carriera del Segretario Generale.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza ai sensi di Legge e comunque previo provvedimento del Sindaco.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 41
Partecipazione popolare

- Il Comune tutela e valorizza la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. In particolare promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale anche su base di quartiere o di frazione. A tal fine garantisce, secondo le modalità e i criteri previsti in un apposito Regolamento, forme di sostegno atte ad assicurare le condizioni materiali per una effettiva partecipazione.
- Al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare alla formazione delle linee programmatiche ed all'attività Amministrativa, il Comune può esperire consultazioni con i cittadini, gli enti, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali, con le modalità previste dal Regolamento.
- Il Sindaco può promuovere, altresì, riunioni dei cittadini, di enti, delle associazioni rappresentative della realtà comunale per informarli sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità e per recepirne indicazioni. I cittadini possono, altresì, essere consultati a livello comunale o subcomunale a mezzo di appositi questionari.

Art. 42
La partecipazione delle libere forme associative. Le Consulte

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza le forme di associazionismo presenti sul territorio comunale. In modo particolare promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini come singoli e come componenti della società nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative, mediante l'istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate "Consulte".
3. Possono chiedere di far parte delle Consulte , previa registrazione in apposito albo istituito presso il Comune, tutte le libere associazioni e le aggregazioni operanti sul territorio comunale, ad esclusione dei movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici e di quelle associazioni o aggregazioni il cui statuto o accordo associativo sia in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione.
4. L'Amministrazione comunale, tramite i propri organi istituzionali, interpella le Consulte relativamente alle materie di competenza e in special modo quando si tratti di compiere scelte di programmazione. L'Amministrazione comunale è tenuta a motivare decisioni assunte in modo difforme dagli orientamenti espressi dalla Consulta.

5. Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione.
6. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio alle Consulte di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
7. Su specifici temi, il Consiglio Comunale può istituire consulte a cui possono partecipare soggetti diversi rispetto a quelli indicati al comma 3 con particolare riferimento a quelli portatori di interessi diffusi.
8. Tutte le materie connesse con l'attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.

Articolo 43 Comunicazione e informazione

1. L'Amministrazione promuove una comunicazione efficace con i cittadini, singoli e associati, su tutto ciò che riguarda la propria attività istituzionale. A tal fine persegue una semplificazione del linguaggio amministrativo dei propri atti e nell'uso corrente del personale addetto alle relazioni con il pubblico, attivando pertanto adeguati e costanti interventi di formazione e aggiornamento.
2. L'Amministrazione predispone strumenti che agevolino l'informazione e la comunicazione e, da parte dei cittadini, la valutazione dei risultati raggiunti in rapporto alle previsioni programmatiche.

CAPO II MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 La consultazione dei cittadini

- Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio stesso, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini
- 2 Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di riunioni pubbliche definite "Forum dei cittadini", convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, anche su base territoriale, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione. Ad esse partecipano tutti i cittadini che ritengono di avere interesse ai temi all'ordine del giorno ed i rappresentanti dell'Amministrazione, delegati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale secondo la loro rispettiva competenza. La convocazione dei "Forum" avviene con

idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei "forum" assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte ed opinioni nonché le conseguenti iniziative che l'Amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.

4. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell'Amministrazione. La consultazione può essere promossa sia dal Consiglio che dalla Giunta comunale, a seconda della competenza.

Articolo 45

Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere, individualmente o in forma collettiva, all'Amministrazione Comunale, presentando al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore tutela degli interessi collettivi locali o per migliorare i servizi e la qualità della vita.
2. Le modalità di esercizio di questi diritti sono stabilite nel Regolamento della partecipazione.

Articolo 45 bis

Bilancio partecipato

Il Comune promuove la redazione del Bilancio di previsione in forma partecipata. A tal fine si impegna ad individuare, per ogni esercizio, una quota del bilancio stesso, da destinare in base alle risultanze del procedimento partecipativo, che si svolge nelle modalità disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 46

Accesso alla documentazione amministrativa

Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso alla documentazione amministrativa in possesso dell'Ente.

Il diritto di accesso si esercita, di norma, mediante richiesta all'ufficio che detiene la documentazione amministrativa o competente a formare l'atto. Le modalità ed i limiti dell'esercizio del diritto d'accesso, nonché le categorie di documenti formati o in possesso dell'Ente, sottratti all'accesso ai sensi di Legge, sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 47

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione, attraverso il quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la Comunità.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono svolgersi in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
3. Il referendum consultivo può essere promosso dall'Amministrazione comunale o da un Comitato di cittadini, con le modalità stabilite dal regolamento,.
4. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) le norme statutarie;
 - b) i tributi comunali;
 - c) le tariffe dei pubblici servizi;
 - d) bilancio e rendiconto, assunzione di mutui ed emissioni di prestiti;
 - e) espropriazioni per pubblica utilità;
 - f) l'ordinamento, la dotazione organica ed il trattamento economico del personale;
 - g) le designazioni e nomine di rappresentanti;
 - h) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica su questioni relativamente alle quali non sussistano diritti soggettivi acquisiti di terzi.
5. L'iniziativa per il referendum consultivo può essere assunta:
 - a) dal Consiglio a maggioranza dei membri assegnati;
 - b) su richiesta di almeno duecento cittadini elettori.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari è rimessa al giudizio di un'apposita Commissione tecnica. Nel caso b) del precedente comma, il referendum è indetto se viene raccolto un numero di firme di cittadini residenti di età non inferiore a 18 anni pari ad 1/10 degli aventi diritto al voto nelle elezioni amministrative al 31 dicembre dell'anno precedente, entro i termini stabiliti dal regolamento.
7. In ogni anno possono essere tenuti, al massimo tre referendum consultivi. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un solo giorno. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative o di referendum statali o regionali non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data. Non sono ammissibili quesiti per i quali si siano tenute consultazioni referendarie negli ultimi cinque anni.
8. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni, anche stranieri, che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di Portoferraio all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione. Hanno, altresì, diritto al voto coloro che, alla data della consultazione abbiano compiuto i 16 anni. Questi ultimi elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale.
9. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
10. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere in merito.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 48 I Servizi pubblici locali

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Articolo 49 Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme e nei modi previsti dalla Legge scegliendo i più idonei sulla base di valutazioni comparative improntate ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune può anche partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la Legge non riserva in via esclusiva all'Ente.
3. Il Comune può dare altresì impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Articolo 50 Le Aziende Speciali

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto che deve disciplinare la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e devono tendere alla migliore qualità dei servizi erogati.

Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il Collegio di revisione.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per titoli, per esperienza acquisita.

Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

Articolo 51 Le Istituzioni

Il Comune può gestire servizi sociali e culturali a mezzo di istituzione.

Sono organi dell'istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco fra persone di comprovata competenza tecnica e giuridica che può anche revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.

Al controllo contabile delle istituzioni provvede il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

Il Direttore dell'istituzione è, per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico, parificato ai Dirigenti Comunali. Al Direttore, al personale, agli uffici e servizi dell'istituzione si applicano, per quanto compatibili, i regolamenti comunali in materia.

Articolo 52 Società per azioni o a responsabilità limitata

Il Consiglio Comunale può decidere la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, anche provvedendo o promuovendo la loro costituzione.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere decisi dal Consiglio Comunale e deve essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione della società.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Articolo 53 Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 54 I Consorzi

- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo quanto previsto per le aziende speciali.
- Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del presente Statuto, unitamente allo statuto del consorzio.
- Il Comune è rappresentato in seno al consorzio dal Sindaco o suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione stabilita negli atti istitutivi del consorzio.

Articolo 55 Gli accordi di programma

- Il Sindaco per la definizione, l'attuazione e la realizzazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro relativo adempimento.
- Qualora l'accordo di programma sottoscritto dal Comune di Portoferraio ma promosso da altri enti sovraordinati comporti variazione agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere fatta propria dal Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla sua sottoscrizione.

TITOLO V

I CONTROLLI

Articolo 56 Finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce la validità e l'utilità dell'implementazione, all'interno dell'Ente, di un adeguato sistema di controllo sull'attività del medesimo.

A tal fine si dovrà dotare di adeguati strumenti demandando ad apposite norme regolamentari la disciplina delle modalità di svolgimento:
del controllo di regolarità amministrativa e contabile;
del controllo di gestione;
della valutazione della dirigenza;
della valutazione e del controllo strategico.

Articolo 57 Il Difensore Civico - Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni e/o con la Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano con il voto favorevole, a scrutinio segreto, dei 2/3 dei consiglieri assegnati fra tutti i cittadini che hanno presentato la propria candidatura all'Amministrazione Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollente.
3. Il difensore civico, dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. La procedura per la nomina del nuovo difensore civico deve essere attivata entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del mandato del difensore civico uscente.
4. Non può essere nominato difensore civico:
chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti dei consorzi, della Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano, dell'Ente Parco, del Comitato Regionale di Controllo ed i membri dei partiti politici;
i dipendenti del Comune di Portoferraio, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
chi ha rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Portoferraio;
chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori comunali, con i dipendenti comunali, con il Segretario Generale ed il Direttore Generale, se nominato.

Articolo 58
Decadenza e revoca

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso che sopravvenga una condizione che ne impedisca la nomina o nel caso che egli tratti privatamente questioni inerenti l'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico in caso di comprovata inerzia o per gravi inadempienze con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. In ipotesi di surroga del difensore civico per revoca, decadenza o dimissioni, sarà il Consiglio Comunale a provvedere con le modalità previste nel Regolamento comunale di cui all' articolo 57, comma 1, del presente Statuto.

Articolo 59
Funzioni del Difensore Civico

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e delle aziende o istituzioni da essa dipendenti, segnalando al Sindaco a richiesta dei cittadini ed anche di propria iniziativa, le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali e le inosservanze di quanto stabilito da leggi e regolamenti.
2. Il difensore civico esercita, altresì, il controllo sulle deliberazioni comunali ai sensi di Legge.
3. A richiesta dei cittadini, singoli o associati, ed enti, pubblici e privati, il difensore civico potrà rivolgersi presso i responsabili degli uffici competenti per accertare se esistono motivi di inerzia, ritardo, carenze e disfunzioni nella definizione dei singoli provvedimenti amministrativi.
4. Vengono demandate al Regolamento comunale di cui all'articolo 57, comma 1, del presente Statuto, le modalità di esercizio delle funzioni del difensore civico e di funzionamento dell'ufficio.

Articolo 60
La relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando, altresì, proposte rivolte al miglioramento del funzionamento dell'attività amministrativa e dell'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
2. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti gli amministratori e discussa entro 30 (trenta) giorni in Consiglio Comunale.

Articolo 61
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a n. 2 (due) candidati il Collegio dei Revisori dei conti secondo le modalità stabilite dalle Legge.
2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, non successiva e sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. Possono partecipare, se invitati, con diritto di parola alle riunioni, del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'Ente.

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

Articolo 62

Adozione dei Regolamenti

1. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dal Testo Unico n. 267/2000 e dal presente Statuto, restano in vigore i regolamenti comunali adottati secondo la precedente legislazione purchè risultino compatibili con la citata normativa.
2. I regolamenti comunali devono attenersi ai principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto.